

# ***Comune di Chiusanico***

**PROVINCIA DI IMPERIA**

## **ORDINANZA SINDACO**

**N. 1 DEL 13/07/2026**

**OGGETTO: OBBLIGHI PER I PROPRIETARI E I DETENTORI DI CANI**

### **IL SINDACO**

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'incolumità delle persone ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in relazione alla non corretta detenzione di cani sul suolo pubblico o in luoghi aperti al pubblico con conseguenti rischi per l'incolumità dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali le persone anziane, le donne ed i bambini;

ATTESO che è necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici ed in particolare all'interno dei centri abitati, soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e, per talune razze, anche di museruola;

RICHIAMATA in modo particolare l'Ordinanza del Ministero della Salute del 14.01.2008 (concernente la tutela dell'incolumità pubblica da aggressione di cani, prorogata da svariate ordinanze, l'ultima delle quali ordinanza del 10 luglio 2025), tuttora in vigore.

Detta norma stabilisce che nei luoghi pubblici o aperti al pubblico il cane debba essere condotto al guinzaglio, ad una misura non superiore di 1,5 metri di lunghezza (questo non significa che il guinzaglio debba essere lungo massimo 1,5 mt, ma che deve essere gestito ad una misura non superiore a 1,5 mt.)

Visto il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Vista la Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale ed integrazioni;

Vista la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 14.01.2008;

Vista l'Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009; Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

Per i motivi in premessa richiamati che:

### **Art. 1 CUSTODIA DEI CANI.**

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini.

### **Art. 2 CONDOTTA DEI CANI**

È fatto obbligo di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico utilizzando guinzagli (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) ad una misura non superiore di 1,5 metri di lunghezza e museruola per i cani di grossa taglia e per quelli a rischio di aggressività come da Ordinanza del Ministro della Salute del 03.03.2009;

### **1. Art. 3 SANZIONI**

La violazione dell'art 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 40,00 a € 500,00;

La violazione dell'art. 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;

**IN CASO DI REITERAZIONE DELLA STESSA VIOLAZIONE LA SANZIONE CORRISPONDENTE SARÀ RADDOPPIATA;**

Nel caso di violazione dell'art. 2 chi esercita la custodia del cane dovrà immediatamente (senza ritardo) adeguarsi alla presente ordinanza. Nel caso d'inadempienza, si potrà disporre, per motivi di Pubblica Sicurezza, di interdire la circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico pena l'applicazione dell'art 650 del C.P. nei confronti di chi in quel momento ha la custodia del cane;

La presente Ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica e tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale;

Gli addetti comunali sono preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato. Dalla Residenza Municipale, 16.11.2010

Il Sindaco

*(Agnese Giovanni)*

---